

Traduzione¹

**Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Lettonia concernente la riammissione
di persone senza dimora autorizzata
(Accordo sulla riammissione)**

Concluso il 23 dicembre 1997
Entrato in vigore il 22 gennaio 1998
(Stato 22 gennaio 1998)

*Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo de la Repubblica di Lettonia*

(detti in seguito Parti contraenti),

nell'intento di agevolare, in uno spirito di cooperazione e di solidarietà, la riammissione di persone e il loro trasporto in transito,

hanno convenuto quanta segue:

Art. 1 Riammissione di propri cittadini

(1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell'altra, riammette senza formalità qualsiasi persona che non adempia o non adempia più le condizioni d'entrata e di dimora applicabili sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente, se è comprovato o verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

(2) La Parte contraente richiedente riaccetta questa persona alle medesime condizioni se da una verifica ulteriore risulta che, al momento di lasciare il suo territorio nazionale, essa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

(3) Se la persona interessata possiede più cittadinanze oppure un permesso di dimora permanente rilasciato in uno Stato terzo, le Parti contraenti non hanno alcun obbligo di riammetterla se questa può recarsi in detto Stato terzo.

Art. 2 Riammissione di cittadini di Stati terzi o apolidi

(1) L'articolo 1 del presente Accordo si applica per analogia a cittadini di Stati terzi o apolidi cui è stato rilasciato un permesso di dimora permanente o riconosciuto lo status di rifugiato sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta.

RU 2001 406

¹ Dal testo originale tedesco.

(2) La Parte contraente richiedente riammette le persone di cui nel paragrafo 1 se in seguito risulta che al momento di lasciare il territorio nazionale della Parte contraente richiesta dette persone non disponevano di un permesso di dimora permanente o non era stato loro riconosciuto lo statuto di rifugiato nel territorio nazionale della Parte contraente richiesta.

Art. 3 Permesso di dimora permanente

È considerata permesso di dimora permanente giusta l'articolo 2 qualsiasi autorizzazione, elencata nel protocollo, rilasciata in virtù del diritto nazionale dalle autorità competenti di una delle Parti contraenti.

Art. 4 Termini

(1) La Parte contraente richiesta sbriga entro otto giorni feriali le domande di riammissione indirizzatele.

(2) La Parte contraente richiesta riammette entro un mese la persona di cui è decisa la riammissione. Il termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente.

(3) Se uno straniero ha dimorato ininterrottamente per oltre un anno sul territorio nazionale di una Parte contraente che ne era a conoscenza, questa non può più far valere domande di riammissione.

Art. 5 Trasporto in transito

(1) Ciascuna Parte contraente, su domanda dell'altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito, a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e la riammissione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.

(2) Il trasporto in transito delle persone di cui nel paragrafo 1 non sarà chiesto o sarà negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che la persona in causa è minacciata di trattamento inumano o di pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che è in pericolo la sua vita, integrità fisica o libertà a causa della sua nazionalità, religione, razza o opinioni politiche.

(3) Il trasporto in transito può inoltre essere negato se la persona dovesse aspettarsi, sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un'esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale del confine.

(4) La domanda di trasporto in transito deve essere presentata per scritto e sbrigata direttamente tra il Ministero dell'Interno della Repubblica di Lettonia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera. La forma e il contenuto della domanda sono definiti nel protocollo.

(5) Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 - 3, la Parte contraente richiama comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand'anche l'autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all'altra Parte contraente se risulta successivamente che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 2 e 3. In tal caso la Parte contraente richiedente deve riammetterle.

Art. 6 Protezione dei dati

Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono concernere esclusivamente:

- i dati personali sulla persona da trasferire ed eventualmente quelli dei parenti (cognome, nome, all'occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
- la carta d'identità o il passaporto (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità del rilascio, luogo del rilascio, ecc.);
- altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire;
- i luoghi di dimora e gli itinerari;
- i permessi di dimora o i visti accordati da una delle Parti contraenti;
- all'occorrenza, il luogo di deposito di una domanda d'asilo;
- all'occorrenza, la data del deposito di una precedente domanda d'asilo, la data del deposito dell'attuale domanda d'asilo, lo stato della procedura e il tenore della decisione eventualmente pronunciata;
- l'assicurazione dell'ammissione da parte dello Stato di destinazione della persona da consegnare.

Il trattamento di questi dati è retto dai principi di cui nel protocollo d'applicazione del presente Accordo.

Art. 7 Spese

(1) La Parte contraente richiedente assume le spese di trasporto delle persone fino al confine della Parte contraente richiama.

(2) La Parte contraente richiama assume le spese di trasporto in transito fino al confine dello Stato di destinazione e, all'occorrenza, anche le spese risultanti dal viaggio di ritorno.

Art. 8 Applicazione dell'Accordo

Il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministro dell'Interno della Repubblica di Lettonia firmano un protocollo d'applicazione del presente Accordo. In tale protocollo sono convenuti:

- a) i servizi ufficiali competenti nonché le modalità procedurali per la reciproca intesa e per la consegna, rispettivamente la riammissione;
- b) i documenti e le informazioni necessari per la consegna, rispettivamente la riammissione;
- c) ulteriori modalità necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

Art. 9 Clausola d'intangibilità

Le prescrizioni del presente Accordo non hanno influsso alcuno sui diritti e i doveri delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali. Segnatamente, esse non tangono l'applicazione della Convenzione del 28 luglio 1951² sullo statuto dei rifugiati nel tenore del Protocollo del 31 gennaio 1967³ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 10 Principio della buona collaborazione

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che sorgessero nell'applicazione del presente Accordo. Si informano correntemente l'un l'altra sulle esigenze poste per l'entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

Art. 11 Applicazione dell'Accordo per il Principato del Liechtenstein

Tutte le disposizioni del presente Accordo e del pertinente protocollo d'applicazione si applicano per analogia al rapporto tra la Repubblica di Lettonia e il Principato del Liechtenstein.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la firma.

Art. 13 Modifica e sospensione

(1) Eventuali modifiche al presente Accordo possono essere apportate di comune intesa mediante scambio di note diplomatiche.

(2) Ciascuna Parte contraente può sospendere provvisoriamente tutto o parte del presente Accordo, ad eccezione dell'articolo 1, per motivi d'ordine, sicurezza o sanità pubblici. L'introduzione e la revoca della sospensione devono essere comunicate immediatamente all'altra Parte contraente, per scritto e per via diplomatica.

² RS 0.142.30

³ RS 0.142.301

Art. 14 Denuncia

Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo indeterminato, se non è denunciato per scritto e per via diplomatica da una delle Parti contraenti. In questo caso, l'Accordo è abrogato il trentesimo giorno seguente la ricezione della notifica della decisione.

Fatto a Riga il 23 dicembre 1997 in due esemplari nelle lingue tedesca e lettone, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Pierre Luciri

Per il
Governo della Repubblica di Lettonia:

Ziedonis Cevers

Protocollo

*Il Capo del Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministro dell'Interno della Repubblica di Lettonia*

(detti in seguito Parti contraenti),

per l'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (detto in seguito Accordo)

hanno convenuto quanto segue in virtù dell'articolo 8 dell'Accordo:

1. Ad art. 1 dell'Accordo

1.1 La prova della cittadinanza è addotta segnatamente mediante i seguenti documenti:

- a) Per la cittadinanza lettone:
 - passaporto valido di cittadino della Repubblica di Lettonia;
 - passaporto diplomatico valido;
 - documento di rimpatrio valido, con fotografia.
- b) Per la cittadinanza svizzera:
 - carta d'identità valida;
 - documento valido sostituito il passaporto con fotografia;
 - passaporti validi di qualunque tipo.

Su presentazione di simili documenti, le Parti contraenti riconoscono in modo vincolante che è data la prova della cittadinanza, senza che sia necessaria un'ulteriore verifica.

1.2 L'attendibilità della cittadinanza è resa in particolare mediante:

- a) Per la cittadinanza lettone:
 - tutti i documenti di cui al numero 1.1 del presente protocollo, anche se scaduti;
 - licenza di condurre;
 - atto di nascita;
 - dichiarazioni di testimoni;
 - indicazioni fornite dall'interessato stesso;
 - la lingua della persona interessata.
- b) Per la cittadinanza svizzera:
 - tutti i documenti di cui al numero 1.1 del presente protocollo, anche se scaduti;
 - attestato personale che prova l'appartenenza all'esercito svizzero;
 - carta d'identità;

- licenza di condurre;
- atto di nascita;
- dichiarazioni di testimoni;
- indicazioni fornite dall'interessato stesso;
- la lingua della persona interessata.

In questi casi, la cittadinanza è considerata stabilita tra le Parti contraenti finché la parte richiesta non l'ha confutata in un termine di otto giorni feriali.

- 1.3 Se ritiene che la cittadinanza sia attendibile giusta il numero 1.2 del presente protocollo, la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte contraente richiesta i dati seguenti sulla persona interessata:
- a) nome e cognome, se del caso cognome da nubile;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d'origine;
 - d) fotocopie dei documenti che stabiliscono l'attendibilità della cittadinanza, rispettivamente dell'identità.

La risposta è trasmessa immediatamente per scritto alla Parte contraente richiedente.

- 1.4 In caso di accettazione di persone bisognose di cure mediche, è inoltre trasmessa una descrizione dello stato di salute ed eventualmente è comunicata la necessità di un trattamento speciale, quale assistenza medica o altra, sorveglianza o trasporto con ambulanza (ev. certificato medico).

2. Ad art. 2 e 3 dell'Accordo

- 2.1 L'accettazione sul fondamento dell'articolo 2 dell'Accordo avviene su domanda scritta della Parte contraente richiedente. La domanda deve contenere i dati seguenti:
- a) nome e cognome, se del caso cognome da nubile;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) ultimo indirizzo conosciuto nella Stato contraente richiesto;
 - e) tipo, numero di serie e durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio, nonché denominazione dell'autorità di rilascio con allegata la fotocopia del documento di viaggio.
- 2.2 La dimora duratura à comprovata mediante:
- a) sul territorio della Repubblica di Lettonia:
 - un permesso di dimora valido nel documento di viaggio;
 - un passaporto valido dell'ex URSS, registrato presso il ministero degli Interni della Repubblica di Lettonia conformemente all'ordinamento stabilito;
 - una carta d'identità valida (*personas apliecība*);
 - un passaporto straniero valido (*nepilsona pase*).
 - b) sul territorio della Confederazione Svizzera:

- un permesso C per stranieri valido, rilasciato dalla polizia cantonale degli stranieri a uno straniero residente in Svizzera;
- un documento valido di viaggio per rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951⁴ sullo statuto dei rifugiati (titolo di viaggio giusta la convenzione);
- un passaporto valido per stranieri.

2.3 Il numero 1.2 del presente protocollo si applica per analogia per rendere attendibile la dimora duratura. In tal caso la riammissione avviene unicamente con l'assenso espresso della Parte contraente richiasta. Quest'ultima risponde alla domanda entro 15 giorni feriali.

3. Ad art. 1 a 3 dell'Accordo

3.1 Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di riammissione sono competenti le seguenti autorità:

- a) nella Repubblica di Lettonia:
Ministero dell'Interno, Polizia dell'immigrazione
Indirizzo postale: Stabu iela 89 Riga, LV-1009, Lettonia
Tel: +37/721 91 76 o 721 97 50
Fax: +371/721 93 01
- b) nella Confederazione Svizzera:
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale dei rifugiati (UFR)⁵
Indirizzo postale: Taubenstrasse 16
CH-3003 Berna
Tel: +41 /31 325 94 14
Fax: +41 /31 325 91 15

3.2 La riammissione di persone può aver luogo ai seguenti posti di confine:

- a) per la Repubblica di Lettonia:
 - Aeroporto internazionale di Riga,
 - Aeroporto internazionale di Liepaja;
- b) per la Confederazione Svizzera:
 - Zurigo, Aeroporto internazionale di Kloten,
 - Ginevra, Aeroporto internazionale di Cointrin.

4. Ad art. 4 dell'Accordo

I termini giusta l'articolo 4 sono termini massimi. Il termine decorre dalla notificazione della domanda di riammissione alla Parte contraente richiasta.

⁴ RS 0.142.30

⁵ Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Asilo, Divisione Dublino. Indirizzo: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern, Fax: ++41 /58 325 92 33, Tel: ++41 /58 325 92 02, ++41 /58 325 93 69 (vedi RU 2014 4451).

5. Ad art. 5 dell'Accordo

- 5.1 Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di trasporto in transito sono competenti le seguenti autorità:
- a) nella Repubblica di Lettonia:
Ministero dell'Interno, Polizia dell'immigrazione
Indirizzo postale: Stabu iela 89 Riga, LV-1009, Lettonia
Tel: +37/721 91 76 o 721 97 50
Fax: +371/721 93 01
 - b) nella Confederazione Svizzera:
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale dei rifugiati (UFR)⁶
Indirizzo postale: Taubenstrasse 16,
CH-3003 Berna
Tel: +41 /31 325 94 14
Fax: +41 /43 325 91 15
- 5.2 La domanda di trasporto in transito deve contenere i seguenti dati della persona da trasportare:
- a) nome e cognome, se del caso cognome da nubile;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) ultimo indirizzo noto nello Stato d'origine;
 - e) tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di un documento analogo di viaggio nonché denominazione dell'autorità di rilascio con allegata la fotocopia del documento di viaggio.
- 5.3 Nella domanda di trasporto in transito deve essere indicato se per la persona da trasportare sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza.
- 5.4 La domanda di trasporto in transito è presentata e sbrigata per scritto. La Parte contraente richiama risponde entro cinque giorni feriali dalla ricezione della domanda.
- 5.5 Se la Parte contraente richiama accetta una domanda, il trasporto in transito deve avvenire entro 30 giorni dalla data del ricevimento della risposta scritta.
- 5.6 Il momento preciso e le modalità della consegna e del trasporto in transito (numero del volo, orario di partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti. Se il trasporto in transito nello Stato contraente richiesto

⁶ Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Cooperazione internazionale, Divisione Ritorno, Sezione swissREPAT. Indirizzo: casella postale 314, 8058 Zurigo-Aeroporto, Fax: ++41 /41 816 74 58, Tel: ++41 /43 816 74 55 (vedi RU **2014** 4451).

avviene via terra, possono essere proposte, per ciascun trasporto, al massimo 30 persone.

6. Ad art. 6 dell'Accordo

Per quanto concerne la trasmissione di dati personali secondo l'articolo 6 dell'Accordo, devono essere osservati i seguenti principi:

- a) L'uso dei dati da parte del destinatario è autorizzato soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dalla Parte contraente mittente.
- b) Il destinatario informa la Parte contraente mittente, su richiesta, in merito all'uso dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti.
- c) I dati personali possono essere trasmessi esclusivamente agli organi competenti. Qualsiasi ulteriore trasmissione ad altri organi dev'essere precedentemente autorizzata dall'organo mittente.
- d) La Parte contraente mittente deve accertarsi dell'esattezza dei dati da trasmettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All'uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertirne immediatamente il destinatario. Questi è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione necessaria.
- e) Alla persona interessata, su richiesta, devono essere comunicate le informazioni disponibili su di lei e sullo scopo dell'uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se risulta che l'interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all'interesse ad essere informata della persona in questione.

Per il rimanente, il diritto della persona interessata di ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente risulta dal diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l'informazione.

- f) I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per cui i dati sono stati comunicati. Le Parti contraenti incaricano un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l'uso di questi dati.
- g) Le due Parti contraenti sono obbligate ad attestare nei rispettivi incartamenti la trasmissione e la ricezione di dati personali.
- h) Le due Parti contraenti sono tenute a proteggere efficacemente contro l'accesso non autorizzato, contro le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi. In ogni caso i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo sul fondamento della legislazione della Parte richiedente.

7. Gli organi competenti delle Parti contraenti usano – fatte salve convenzioni divergenti – la lingua tedesca, rispettivamente inglese, per l'applicazione dell'Accordo e del presente protocollo.
8. Gli esperti designati delle Parti contraenti valutano annualmente l'esperienza fatta nell'applicazione dell'Accordo e del presente protocollo. Si trasmettono modelli dei rispettivi titoli di viaggio e visti validi. Se necessario, può essere convenuto un incontro.
9. Il presente protocollo entra in vigore contemporaneamente all'Accordo.

Fatto a Riga il 23 dicembre 1997 in due esemplari nelle lingue tedesca e lettone, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per il Capo del Dipartimento di giustizia
e polizia della Confederazione Svizzera:

Pierre Luciri

Per il ministro dell'Interno
della Repubblica di Lettonia:

Ziedonis Ceveris

